

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni	qualita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 42233/GRFVG del 06/09/2024

Legge n. 238/2016, articolo 35, comma 1, lettera c).  
Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2024 destinati a dare vini atti alla DOC "Prosecco", tipologia vino frizzante e vino spumante.

#### Il Direttore del Servizio

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/71, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**RICHIAMATA** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e, in particolare, l'articolo 35, comma 1, lettera c), in cui è previsto che le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai disciplinari di produzione;

**VISTA** l'istanza protocollata al n. 533249 in data 5 settembre 2024, presentata congiuntamente dal Consorzio di tutela della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" e dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" con la quale i medesimi Consorzi chiedono alle competenti Amministrazioni regionali, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge n. 238/2016, l'adozione di un provvedimento per autorizzare la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla raccolta, atte a produrre il vino DOC "Prosecco" tipologia frizzante, spumante, spumante di qualità, spumante di qualità del tipo aromatico, per la vendemmia 2024, rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare;

#### **RICHIAMATI:**

- il decreto del 17 luglio 2009 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Prosecco";
- il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti della normativa dell'UE;
- il decreto ministeriale 8 agosto 2019 recante modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco";
- il decreto ministeriale 31 luglio 2020 recante modifiche ordinarie al disciplinare della DOC "Prosecco";

**PRESO ATTO** di quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco" riguardo al titolo alcolometrico volumico naturale minimo che devono avere le uve atte a produrre le succitate tipologie frizzante e spumante;

**ATTESO** che dalla relazione tecnica, allegata alla precitata istanza, si evidenzia come le alte temperature estive, mantenute anche in questa fase della vendemmia, stiano condizionando in modo sostanziale le dinamiche di maturazione delle uve, comportando fenomeni di degradazione repentina dell'acidità totale con conseguente innalzamento del pH, mentre l'accumulo della componente zuccherina si mantiene con valori nella normalità;

**CONSIDERATO** che nella relazione tecnica, si indica la necessità di provvedere alla raccolta delle uve anticipata rispetto al raggiungimento del grado zuccherino minimo previsto dal precitato articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione a causa di una bassa acidità delle uve pur in presenza di un limitato contenuto di zuccheri, per evitare di compromettere il profilo organolettico dei vini frizzanti e spumanti;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistano le condizioni per accogliere l'istanza del Consorzio per la tutela del Prosecco DOC di riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve atte a produrre il vino DOC "Prosecco" tipologia frizzante, spumante, spumante di qualità, spumante di qualità di tipo aromatico;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 27 luglio 2023, che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni in capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

## DECRETA

1. Per quanto indicato in premessa, di stabilire per la vendemmia 2024, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 12 dicembre 2016 n. 238, la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine protetta "Prosecco" per le tipologie frizzante, spumante, spumante di qualità, spumante di qualità di tipo aromatico in relazione al disposto dell'articolo 4, comma 6, del relativo disciplinare.
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero competente, ad AGEA, all'OPR FVG, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), a Valoritalia S.r.l, e al Consorzio per la tutela del Prosecco DOC.
3. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione. Udine, data del decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Andrea Giorgiutti

*Documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.*